Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 del Reg. Data 23-10-2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2019-2021.

L'anno duemiladiciotto , il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	**SINDACO**	**P**
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	**Assessore**	**P**

Assegnati numero 3 In carica numero 2 Presenti numero 2
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale, da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che ai sensi di tale normativa gli enti locali sotto i mille abitanti sono tenuti a rispettare una duplice condizione per procedere ad una nuova assunzione: la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno precedente a quella in cui si intende procedere al turn over e il rispetto del tetto di spesa complessivo sostenuta per il personale nell'anno 2008;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;

- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

Dato atto che:

- il testo vigente dell'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006 considera l'anno 2008 quale riferimento temporale da assumere per il calcolo del tetto di spesa;
- la norma in oggetto pone due tipologie di limiti alle spese di personale degli enti non soggetti a patto nel 2015:
  a) un limite di spesa che non può superare il corrispondente ammontare delle spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali;
  b) un limite numerico per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che possono essere disposte nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente;

Visti i prospetti:

- A: Dotazione organica;
- B. Prospetto di calcolo del limite di spesa del personale 2008;
- C: Verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2019 con il limite di spesa dell'anno 2008;

Dato atto che la spesa del personale per l'anno 2019 è coerente con il limite di spesa dell'anno 2008;

Visti i pareri forniti dalle Corti dei conti e in particolare:

- Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 52/CONTR/2010, la quale ha chiarito che il limite al *turn-over* calcolato sulla spesa dei cessati si applica solamente agli enti soggetti a patto, mentre per gli enti non soggetti a patto resta fermo il limite numerico delle assunzioni previsto dall'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006;
- Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 3/CONTR/2011, la quale ha chiarito che le cessazioni utili ai fini del *turn-over* sono tutte quelle non ricoperte a partire dall'anno 2006;
- Sezione autonomie, delibera n. 14/AUT/2011 in merito alle modalità di consolidamento della spesa di personale delle società partecipate con la spesa dell'ente;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 che dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze

di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 48, comma 1, del D.lgs.198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

Preso atto che:
- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stato adottato il piano triennale delle azioni positive;

- l'ente non era soggetto al Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 ed ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e 2017, ed il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il 2018 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2017);

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

- l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1 quinques del dl 113/2016.

Dato atto che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Dato atto che, alla data del 31 dicembre dell'anno che precede il triennio di riferimento (2018), risultano ancora in copertura i seguenti posti:
- Categoria B.3 posizione economica B.3: Autista scuolabus/Operatore macchine operatrici complesse/operaio generico, per pensionamento del dipendente Cicconofri Pierino a far data dal 19/6/2009;
- Categoria B.3 posizione economica B.7: Autista scuolabus/Operatore macchine operatrici complesse/operaio generico, per pensionamento del dipendente Borri Vittorio a far data dal 30/6/2018;

Visto l'articolo 3, commi 5 e 6, del D.L 24 giugno 2014, n. 90 *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* che testualmente dispongono:

«5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. . . . . omissis . . . . . La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2008. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.
6.I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.»;

Visto l'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che al comma 102, prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali, e pertanto che anche gli enti locali "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

Visto l'art. l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78, come modificato da ultimo dall'*art. 1, commi 2 e 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* .e succ. mod., il quale prevede:

"…….. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009….";

Vista inoltre la deliberazione n. 1 del 5/1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale sono stati chiariti i seguenti aspetti relativi alle assunzioni flessibili:

- *la spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell'ambito delle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente*".

- Il d.l. n. 113/2016 ha stabilito che gli oneri per le assunzioni a tempo determinato di dirigenti, responsabili e/o alte professionalità effettuate ex articolo 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 non vadano comprese nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili, posto che ovviamente il loro costo deve essere compreso nei vincoli della spesa complessiva del personale.

- La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 23/2016 ha chiarito che gli oneri per i comandi e per le convenzioni, siano esse effettuate ai sensi dall'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000, cioè per la gestione di un intero servizio o funzione, siano esse effettuate ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 267/2000, cioè per il responsabile non entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili, in quanto non determinano un aumento della spesa del personale per il complesso delle amministrazioni.

- Per queste stesse ragioni invece il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2014 determina oneri aggiuntivi, in quanto i dipendenti vengono utilizzati al di là del normale orario di lavoro, e perciò entra nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili.

- Il tetto alla spesa per le assunzioni flessibili è dettato nell'articolo 9, comma 28, del d.l.n.78/2010.
  Il legislatore comprende nelle assunzioni flessibili i seguenti istituti: tempo determinato, somministrazione, lavoro accessorio (cd voucher), formazione e lavoro, convenzioni, altri rapporti formativi e collaborazioni coordinate e continuative.
  La Corte Costituzionale, con le sentenze 173/2012, 61/2014 e 163/2016, ha stabilito che questo vincolo è legittimo e che Regioni ed Enti locali possono decidere di effettuare il calcolo di questo tetto o per singole voci o complessivamente. Tale indicazione è stata ripresa dalla deliberazione delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n. 11/2012, che ha chiarito che questa possibilità può essere esercitata "*attraverso l'interposizione della fonte regolamentare*".

Constatato che la spesa sostenuta da questa Amministrazione nell'anno 2009 per assunzioni di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risulta di €. 41.231,38.

Visto il parere espresso dalla Corte dei Conti dell'Abruzzo con delibera n. 57/2016/PAR del 10/3/2016, secondo la quale "*Si precisa infine che non risultano applicabili, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, gli obblighi (art. 1, comma 557, lett. A) della legge 27 dicembre 2006, n. 296) relativi alla progressiva riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti*."

Visto l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/201 che stabilisce come la regola sia quella delle assunzioni a tempo indeterminate e che quelle flessibili sono consentite esclusivamente per esigenze eccezionali o limitate nel tempo;

Visto l'art. 50-bis del D.L. n. 189 del 17/10/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016 e succ. mod. ed integr., il quale prevede:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

Vista la nota del Vice Commissario straordinario per la ricostruzione assunta al protocollo del Comune di Serrapetrona in data 19/12/2016 al n. 8174 con la quale si comunica che il Comune di Serrapetrona, nell'ambito della ripartizione delle unità di personale destinate ai comuni marchigiani, potrà assumere TRE unità di personale con profilo professionale da individuare;

Vista la nota del Vice Commissario straordinario per la ricostruzione assunta al protocollo del Comune di Serrapetrona in data 18/7/2017 al n. 5134 con la quale si comunica che il Comune di Serrapetrona, nell'ambito dell'ulteriore ripartizione delle unità di personale destinate ai comuni marchigiani, come previsto dall'ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2017, potrà assumere ulteriori DUE unità di personale con profilo professionale da individuare;

Dato atto che sulla base della suddetta normativa sono state assunte alla data odierna n. 5 unità di personale, come di seguito indicato:

- N. 3 Istruttori Tecnici cat. C1;

- N. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1;
- N. 1 Collaboratore B.3.

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, individuando i seguenti posti da ricoprire:

Profilo	Modalità di copertura	Area/Settore	Tempistica di copertura
B.3 Collaboratore professionale Operatore Macchine Operatrici complesse – Autista Scuolabus – Operaio generico	Mobilità Concorso (graduatoria in essere)	Area Tecnica	2019

Dato atto che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute dal 2006, consente l'adozione di questo programma di reclutamento, come risulta dal prospetto allegato;

Valutato pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

Considerato che la dotazione organica allegata alla presente deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 con Verbale del 18/10/2018;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267 (*indicare estremi*);

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) Di approvare la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come da allegato A, dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006;

2) Di disporre in particolare che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021 autorizza la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

Profilo	Modalità di copertura	Area/Settore	Tempistica di copertura
B.3 Collaboratore professionale Operatore Macchine Operatrici complesse – Autista Scuolabus – Operaio generico	Mobilità Concorso (graduatoria in essere)	Area Tecnica	2019

3) Di autorizzare in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti;

4) Di autorizzare per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

5) Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

6) Autorizzare per il triennio 2019/2021 le eventuali assunzioni a tempo determinato, o la proroga dei contratti in essere, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convenzione in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

7) Di dare atto che ai sensi dei commi 3 e 3bis dell'art. 50-bis del D.L. n.189/2016, convertito nella Legge n. 229/2016, e s.m.i. questo Comune è stato assegnatario delle seguenti figure professionali, da utilizzare presso l'ufficio sisma:

   - N. 3 Istruttori Tecnici cat. C1;
   - N. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1;
   - N. 1 Collaboratore B.3.

8) Di stabilire che il suddetto personale assunto ai sensi dei commi 3 e 3bis dell'art. 50-bis del D.L. n.189/2016, convertito nella Legge n. 229/2016, e s.m.i. potrà essere prorogato o sostituito nei limiti delle somme che allo scopo saranno assegnate nel triennio da parte di specifiche norme di legge;

9) Di dare atto che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione già adottati in precedenza e della Sezione del DUP ad essi dedicata e di disporre l'inserimento del presente documento nella prossima nota di aggiornamento al DUP da presentare al consiglio comunale.

10) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS;

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 23-10-18 ATTO N. 109

OGGETTO PROPOSTA:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2019-2021.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' **TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **APPIGNANESI GIULIANA**

PARERE DI REGOLARITA' **CONTABILE**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE	SINDACO
F.to APPIGNANESI GIULIANA	F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì 07-11-18

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 07-11-18 al 22-11-18,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 6490, in data 07-11-18
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 23-10-18:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale lì 23-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA